



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *«al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»* e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»*, e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, prot. n. 802, recante integrazioni al D.M. 14 ottobre 2021, prot. 1154 *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, prot. n. 1107 recante: *«Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024»*
- VISTO il decreto del Direttore generale del 30 novembre 2022, prot. n. 1925 recante: *«Modalità di svolgimento del test "TOLC" e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, prot. n. 76 del 10 febbraio 2023, recante: *«Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024»*
- NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese per l'anno accademico 2023/2024;

- NELLE MORE      dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a.2023/2024;
- VISTE              le disposizioni ministeriali riguardanti le *«Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2023/2024»*;
- VISTA              la nota prot. n. 6521 del 11 aprile 2023, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2023/2024;
- VISTA              la nota prot. n. 11754 del 30 giugno 2023, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto, in particolare per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) alla riapertura della banca dati, al fine di consentire agli Atenei l'integrazione del potenziale formativo già inserito in banca dati, con termine ultimo previsto per il 13 luglio u.s.;
- VISTO              l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, sul documento recante *“Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”*;
- VISTE              le risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 18 luglio 2023, con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e Professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2023/2024;
- VISTA              la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- VISTO** il fabbisogno di laureati magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia sancito dall'Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la cui entità è inferiore rispetto all'offerta formativa disponibile;
- RITENUTO** in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- TENUTO CONTO** della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università.

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### **Posti disponibili**

1. Per l'anno accademico 2023/2024 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti secondo la tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente la tabella di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2023, prot. n. 76.
2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B allegata al presente decreto e sostituisce integralmente la tabella di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2023, prot. n. 76.
3. I posti definiti per gli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, sono condizionati all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
4. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 del presente articolo sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

5. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 4.

### **Articolo 2**

#### **Effetti della programmazione nazionale annuale**

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, prot. n. 1107, e dal decreto del Direttore generale del 30 novembre 2022, prot. n. 1925 citati in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2023/2024 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico, in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 264/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto, sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun Ateneo per il primo degli anni del corso legale di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

### **Articolo 3**

#### **Rimedi giudiziali**

1. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale ed atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro “status”, presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi.

2. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o il ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 febbraio 2023, prot. n. 76, e le relative tabelle allegate, concernente la definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e all'estero.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da  
BERNINI ANNAMARIA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA